

## **Decreto federale concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo**

**Modificazione del 16 dicembre 1994**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 giugno 1994<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

Il decreto federale del 21 dicembre 1955<sup>2)</sup> concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo è modificato come segue:

### *Titolo*

Legge federale concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo

### *Ingresso*

visto l'articolo 31<sup>bis</sup> capoversi 2 e 3 lettere a e c della Costituzione federale,

### *Art. 1*

<sup>1</sup> L'Ufficio nazionale svizzero del turismo è una corporazione di diritto pubblico. Esso promuove la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera.

<sup>2</sup> Esso assume i seguenti compiti:

- a. analizzare l'evoluzione dei mercati e fornire consulenza agli operatori nell'elaborazione di prestazioni di servizi corrispondenti alle esigenze del mercato e dell'ecologia;
- b. preparare e diffondere messaggi promozionali;
- c. utilizzare o organizzare manifestazioni promozionali e offrire servizi ai media;
- d. informare in merito all'offerta turistica;
- e. assistere gli operatori nelle loro attività di distribuzione;
- f. sostenere la commercializzazione dei prodotti;
- g. coordinare l'accesso al mercato e cooperare con altre organizzazioni e imprese interessate all'immagine del Paese.

<sup>1)</sup> FF 1994 III 1009

<sup>2)</sup> RS 935.21

*Art. 2*

L'Ufficio nazionale svizzero del turismo mantiene rappresentanze all'estero.

*Art. 4*

<sup>1</sup> Gli organi dell'Ufficio nazionale svizzero del turismo sono l'assemblea generale, il comitato e l'organo di controllo. Un direttore dirige gli affari.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fissa i particolari dell'organizzazione, previo parere del settore turistico, ed è autorizzato a modificare la denominazione della corporazione di diritto pubblico.

*Art. 6*

La Confederazione accorda all'Ufficio nazionale svizzero del turismo aiuti finanziari annui nei limiti dei crediti autorizzati. L'Assemblea federale definisce ogni cinque anni il quadro finanziario mediante un decreto federale semplice.

*Art. 7*

*Abrogato*

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1994

Il presidente: Kùchler

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 16 dicembre 1994

Il presidente: Claude Frey

Il segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1994<sup>1)</sup>

Termine di referendum: 27 marzo 1995

## **Decreto federale concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo Modificazione del 16 dicembre 1994**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1994
Année	
Anno	
Band	5
Volume	
Volume	
Heft	52
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	27.12.1994
Date	
Data	
Seite	1072-1073
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 036

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.